



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Delibera n. 695/2020/IV**

Il Consiglio, nella seduta del **9 giugno 2020**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Alberto Liguori;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la delibera n. 1773 del 28.9.2010 con la quale è stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria;

Vista la rivisitazione della materia operata con la vigente Risoluzione n. 3 del 2017, così come rettificata con delibera n. 2060/2018 che, dopo aver abrogato le Risoluzioni numeri 2 e 3 del 2013 aventi ad oggetto il trasferimento di sede ed i criteri di valutazione di professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una diversa attribuzione di punti e decimali alle varie voci che compongono appunto detto criterio;

Rilevato che appare opportuno introdurre alcune modifiche alle modalità di scrutinio del profilo professionale del candidato votate alla semplificazione al fine di una più adeguata individuazione delle capacità organizzative propedeutiche ai ruoli direttivi e semi direttivi;

Rilevato che appare necessario modificare il parametro della diligenza introducendo come primario criterio di valutazione la tempestività nel deposito dei provvedimenti;

- Al fine di illustrare le modifiche che con la presente delibera si intendono apportare alla Risoluzione n. 3 del 2017, è preliminare osservare che l'esperienza ordinamentale, maturata in generale in quasi due anni di attività consiliare, consiglia l'adozione di interventi strutturali in adesione sia alla Risoluzione n. 1619 dell'8 ottobre 2019, in tema di carichi esigibili, sia alla n. 1983 adottata il 3 dicembre 2019, in punto di organizzazione e funzionamento delle Commissioni Tributarie, nella consapevolezza che lo strumento organizzativo spiega e rende leggibili all'esterno le modalità attraverso le quali si amministra la giustizia tributaria e, soprattutto, responsabilizza i suoi vertici in merito al rispetto del principio del giusto processo e dell'efficienza della giustizia tributaria (art. 97 della Costituzione).

- Si ritiene pertanto che sia preliminare introdurre una modifica che, in sede di scelta della dirigenza giudiziaria, preveda che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi in fase di deposito delle motivazioni delle sentenze pari o superiori al 70% del



totale, non possa essere valutato, non avendo dimostrato alcuna capacità organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque non essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario.

- Si ritiene inoltre che, in ogni caso, l'elemento della puntualità nel deposito delle sentenze possa essere valido elemento di valutazione del candidato, sicché si ritiene appare utile introdurre una modifica in virtù della quale si tenga conto di tale elemento.

- Si ritiene opportuna anche una ulteriore modifica del criterio della laboriosità, oggi ancorata al parametro della produttività massima della commissione di appartenenza senza alcuna possibilità di verifica della qualità e complessità del contenzioso (seriale e pronunce con sentenza, anziché con decreti fuori dell'udienza, di atti aventi valenza meramente processuale) e soprattutto legato alla presenza di un contenzioso da trattare non sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e regionali. Si ritiene che la soluzione possa essere quella di accorpate in un'unica voce il criterio della diligenza e il criterio della laboriosità.

- In conclusione, il concorrente che abbia depositato il 70% delle sentenze in ritardo non accederà ad alcuno scrutinio e la tempestività nel deposito dei provvedimenti sarà valutata anche tenendo conto della diversa distribuzione dei carichi di lavoro tra i giudici tributari appartenenti a diverse realtà giudiziarie, onde evitare di danneggiare l'aspirante che abbia carichi di lavoro particolarmente gravosi. Dunque, il criterio della laboriosità sarà valorizzato con l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla tempestività nel deposito dei provvedimenti (punteggio massimo in caso di nessun ritardo e via via ridotto progressivamente con l'aumentare della percentuale di ritardo, tenuto conto anche delle percentuali di produttività media dell'ufficio di appartenenza).

- Si coglie l'occasione per ribadire, come già deliberato nel corso del Plenum del 17 settembre 2019, che il ritardo si intende grave quando la motivazione del provvedimento giudiziario viene depositata oltre il 120° giorno dalla decisione assunta. Sul punto si stabilisce che il Presidente della Commissione tributaria è onerato, in fase di stesura della scheda triennale, della indicazione, non solo della media di produttività dell'ufficio di appartenenza dell'aspirante, quant'anche della media dei ritardi dei magistrati dell'ufficio, nel periodo considerato, eventualmente verificatisi.

Rilevato che per il criterio delle attitudini - a ragione ritenuto il più importante, posto che il tema trattato è quello della concorsualità - nella vigente Risoluzione si è assistito ad una valorizzazione della voce aggiornamento professionale che, nell'economia complessiva, ha ricevuto un aumento del punteggio in danno delle restanti voci che concorrono a formare il parametro delle attitudini. In particolare, se la griglia del punteggio massimo conseguibile è rimasto invariato da 0 a 11, quel che invece è cambiato è il peso (diverso) dato alle singole voci. Infatti, se alle soluzioni organizzative date dall'aspirante, unitamente alla capacità professionale dimostrata nell'esercizio delle funzioni, così come al grado di partecipazione alle udienze, all'attività di massimazione, alla qualità delle sentenze, all'equilibrio ed agli obiettivi raggiunti, il punteggio complessivo oscilla sempre da 0 a 5, con la Risoluzione n. 3/2017 il punteggio assegnato per l'aggiornamento professionale oscilla invece da 0 a 6, con una scelta di campo, non assistita da adeguata motivazione, che finisce per essere equiparata al punteggio che viene assegnato alla diligenza ed alla laboriosità e che, soprattutto, fa lievitare il parametro delle attitudini da 0 a 11, dando preferenza all'aggiornamento professionale (0-6) in danno della capacità organizzativa (0-5), tra l'altro in un settore come quello dei concorsi interni che, come accade per le altre giurisdizioni, dovrebbe premiare maggiormente le attitudini professionali, organizzative e di rendimento, posto che il segmento



ordinamentale di incidenza è quello relativo alla scelta del miglior dirigente o vice dirigente di un ufficio giudiziario e non, per fare un esempio, quello della nomina al Massimario Regionale o Nazionale, ove la capacità scientifica maturata a seguito della partecipazione ad eventi formativi assume rilievo dirimente. Quel che nei concorsi interni è richiesto, in ossequio al principio di buon andamento, è nominare un presidente ed un presidente di sezione o vice presidente della Commissione Tributaria dotato, innanzitutto, di attitudini organizzative e, a parità di condizioni, anche in possesso di adeguato aggiornamento professionale da offrire in specie nelle camere di Consiglio così come nelle riunioni dell'ufficio. Si impone, a questo punto, un riequilibrio della scheda triennale di valutazione restituendo alle attitudini organizzative la stessa dignità riconosciuta al criterio della diligenza, equiparandole con il riconoscimento di un punteggio da 0 a 6, mentre all'aggiornamento professionale, documentato dai titoli formativi conseguiti, il punteggio assegnabile oscillerà da 0 a 4, così ripristinando il *range* stabilito nel settembre del 2010, che poi costituisce la media di quello fissato nelle tre diverse occasioni avute dal Consiglio nel 2010 e nel 2017. Il totale del punteggio per il criterio delle attitudini viene, pertanto, ricondotto a 10 (6 per attitudini organizzative e di coordinamento, e 4 per aggiornamento professionale).

Al riguardo è sufficiente osservare che con la su citata delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 il Consiglio, legittimato dalla legge n. 244 del 2007, ha individuato per la prima volta i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari ed ha assegnato ad ognuno di essi i relativi punteggi. Si pensi che per il criterio delle attitudini, lato aggiornamento professionale, era previsto un punteggio tra 0 e 4 che, con la successiva delibera n. 1773 del 28 settembre 2010, veniva ritoccato al ribasso portandolo da 0 a 3, salvo poi essere riportato da 0 a 4 con la Risoluzione n. 2 del 2013 ed infine da 0 a 6 con la Risoluzione n. 3 del 2017.

E, dunque, dovendo attribuire maggior peso alle attitudini professionali ed organizzative - testimoniate da voci oggettive, al pari della diligenza e della laboriosità - anche ad esse deve essere assegnato il medesimo punteggio da 0 a 6, per le ragioni sopra esposte.

Sul punto si coglie l'occasione per la valenza scientifica da assegnare ai provvedimenti giudiziari adottati, prevedendo nella Tabella C- **Attitudini**, punto b), una particolare rilevanza testimoniata con il riconoscimento di un punteggio ad hoc nella voce "*documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale*".

Quanto, infine, all'attitudine formativa, dovrà infatti essere diversificata non solo l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi così come già previsto dalla Risoluzione n. 3/2017, ma si dovrà soprattutto assegnare un punteggio massimo contenuto da 0 a 3, alla luce del diverso e preminente peso che deve essere dato alle attitudini organizzative. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, così come dalle Università, in diritto tributario e/o di altre materie comunque necessarie ai fini della decisione di un ricorso (a titolo esemplificativo diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico. Nell'ambito della partecipazione andrà distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare. Importante sarà anche il dato relativo alla continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attività di docenza. Rileveranno anche i corsi organizzati da terzi ed anche per essi la partecipazione andrà distinta per la durata dei corsi di aggiornamento e per la complessità dei corsi frequentati. Naturalmente il decimale attribuito dovrà essere inferiore rispetto a quello



spettante per la partecipazione ai corsi organizzati dal CPGT.

Dalla programmata modifica, l'attività formativa, lungi dall'essere ridimensionata, assumerà maggiore rilevanza dovendo prevedersene l'obbligatorietà per il giudice tributario indipendentemente dall'intenzione di partecipare ad un concorso c.d. verticale. Essa, infatti, rileva non tanto e non solo in vista dell'aspirazione a ricoprire un incarico direttivo o semi direttivo, quanto e soprattutto per giudicare. Ogni giudice tributario, pertanto, è tenuto a chiedere di partecipare – nel corso di ciascun anno solare – ad almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la regione e/o macroregione di appartenenza.

Per tali ragioni

## **DELIBERA**

La Risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017 è sostituita dalla seguente Risoluzione:

### **«Risoluzione n. 2 del 9.6.2020**

#### **“Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera”**

##### **Art. 1**

##### ***Criteri***

1. Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine.

2. In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il Consiglio individuerà quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. Non potrà essere valutato positivamente il candidato che presenti una percentuale di ritardo (120 giorni) nel deposito delle sentenze pari o superiore al 70% .

3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

##### **Art. 2**

##### ***Esperienza***

1. Con il termine “esperienza” si intende l'anzianità maturata presso le Commissioni tributarie.

##### **Art. 3**

##### ***Diligenza***

1. La diligenza si desume:

a) dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti.



- b) Dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs. n.545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

**Il periodo di riferimento è l'ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda.**

2. Il punteggio complessivo previsto per il parametro "diligenza" va da 0,00 a 6,00 diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione, ovvero:

- a) Puntoli fino a 5 in caso di assoluta tempestività da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'Ufficio di appartenenza;
- b) Puntoli da 1 a 4 attribuiti in modo proporzionale alla percentuale di ritardi da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'Ufficio di appartenenza;
- c) Puntoli 0,50 per la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. 115/2002);
- d) Puntoli 0,50 per la partecipazione alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs. n.545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

**Art. 4**

***Laboriosità***

1. La "laboriosità" è l'indice di intensa capacità di lavoro e si desume:

- a) Dal numero di sentenze depositate, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato;
- b) Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio;

2. Il parametro della laboriosità fungerà da limite per l'assegnazione del punteggio di cui all'art. 3, nel senso ivi specificato.

**Art. 5**

***Attitudine***

1. Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo di 10,00 ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 6, ed una parte da 0,00 a 4,00.

2. Concorrono all'attribuzione da 0 a 6 i seguenti criteri discrezionali:

- a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;
- b) documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da



novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale;

c) documentata attività di massimazione;

d) documentata qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;

e) documentata capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo;

f) sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato;

- Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semi direttive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

g) – Concorre all'attribuzione del punteggio da 0,00 a 4,00 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione, Master, in materia tributaria. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento (Master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da Università pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio).

A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi:

1,00 Conseguimento di diploma di master universitario di secondo livello

0,50 Conseguimento di diploma di master universitario di primo livello

0,50 Corso di perfezionamento o equipollenti

0,50 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT

0,15 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT

0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT

0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT

0,10 per eventi organizzati dalle Università

## **Art. 6**

### ***Presidenti di Commissione***

1. Ai fini della valutazione dei concorrenti Presidenti di Commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (21 punti) è assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito:



a) Punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento;

b) Punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni della Commissione, della assiduità di presenza in sede, della capacità di coordinamento delle Sezioni, del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi così come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.

c) Punti da 0,00 a 4,00 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, Master in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 5, comma 4.

2. A coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosità ed attitudine, di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 della presente risoluzione.

## ART. 7

### TABELLE DEI PUNTEGGI

Si allegano alla presente risoluzione le Tabelle dei punteggi “**A- Esperienza, B- Diligenza e Laboriosità, C- Attitudine**” di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5; la Tabella dei punteggi per i Presidenti di Commissione di cui all'art. 6, la Tabella dei punteggi per la partecipazione e/o docenza ad eventi formativi, corsi, master, in materia tributaria e fiscale, di cui all'art. 5.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992, e ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

La presente risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)) nella sezione “Pubblicazioni – Risoluzioni”, nella sezione legale e nella sezione Concorsi.



IL PRESIDENTE  
Antonio Leone

**TABELLA "A"**  
**ESPERIENZA**

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
<b>Commissione Tributaria di 1° Grado (prima del 1° aprile 1996)</b>	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
<b>Commissione Tributaria di 2° Grado (prima del 1° aprile 1996)</b>	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50
<b>Commissione Tributaria Provinciale e 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)</b>	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
<b>Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonché Commissione Tributaria Centrale</b>	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00

Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

**Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.**



./.

**TABELLA "B"**  
**DILIGENZA E LABORIOSITA'**

	PUNTEGGIO	da 0,00 a 6,00
<b>DILIGENZA</b>	a) Punti fino a 5 in caso di assoluta tempestività da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'Ufficio di appartenenza;	punti da 1,00 a 5,00
	b) Punti da 1 a 4 attribuiti in modo proporzionale alla percentuale di ritardi da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'Ufficio di appartenenza.	Punti da 1,00 a 4,00
	c) Punti 0,50 per la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. 115/2002).	Punti 0,50
	d) Punti 0,50 per la partecipazione alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs. n.545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.	Punti 0,50
<b>LABORIOSITA'</b>	Numero di sentenze depositate, valutato comparativamente con i dati statistici dell'ultimo triennio dei componenti della medesima commissione di appartenenza, con analogo funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato.	Il parametro della laboriosità funge da limite per l'assegnazione del punteggio.
	Produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio.	

./.



## TABELLA "C"

### ATTITUDINE

PUNTEGGIO da 0,00 a 10,00	
a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
b) documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale;	
c) documentata attività di massimazione;	
d) documentata qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;	
e) documentata capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo;	
f) sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato;	
Per il conferimento degli uffici direttivi l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.	
g) Partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari, Master, in materia tributaria e fiscale.	PUNTEGGIO da 0,00 a 4,00



## TABELLA DI VALUTAZIONE PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE

La valutazione, rimessa direttamente al C.P.G.T., è effettuata con riferimento ai seguenti criteri:

a) puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
b) corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento;	
c) Numero delle sezioni della Commissione	PUNTEGGIO da 0,00 a 11,00
d) Assiduità della presenza in sede	
e) Capacità di coordinamento delle Sezioni	
f) Raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	
Valutazione dei sopraindicati elementi anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi così come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.	
g) Partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari, Master, in materia tributaria e fiscale.	PUNTEGGIO da 0,00 a 4,00

## VALUTAZIONE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

A coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosità ed attitudine di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Risoluzione n. 2/2020.

.A.



**PUNTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE E/O DOCENZA A SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI, MASTER, IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE.**

- Conseguimento di diploma di master universitario di II livello.	1,00
- Conseguimento di diploma di master universitario di I livello.	0,50
- Corso di perfezionamento o equipollenti.	0,50
- Partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT	0,50
- Partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT	0,15
- Docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT	0,70
- Docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT	0,25
- Eventi organizzati dalle Università	0,10

